

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 246

a iniziativa dei Consiglieri Ciccioi, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini

presentata in data 27 dicembre 2023

**COSTITUZIONE DEL COMITATO PER IL SOSTEGNO DEL CREDITO
E DEI SERVIZI BANCARI NELLA REGIONE**

Art. 1
(Istituzione)

1. Per contrastare o attenuare il fenomeno della chiusura degli sportelli bancari e i relativi effetti sul territorio locale, è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, il Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari nella Regione di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) da un componente designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- c) da cinque componenti degli istituti di credito con sede nella regione, nominati dal dirigente della struttura di cui al comma 1 sentito il Presidente della Giunta, sulla base delle designazioni pervenute dai medesimi istituti ai sensi del comma 3, così ripartiti: un componente designato dalla Commissione regionale ABI delle Marche, un componente designato dalla Federazione marchigiana delle BCC, un componente designato dal Banco Marchigiano, un componente designato dalla Cassa di Risparmio di Fermo, un componente designato dalla Banca di Macerata;
- d) da un componente designato dalla Camera di Commercio delle Marche;
- e) da un componente designato dalla Confartigianato imprese Marche;
- f) da un componente designato dalla Confcommercio Marche centrali;
- g) da un componente designato dalla Confindustria Marche;
- h) da un componente designato dalla CNA Marche;
- i) da quattro componenti designati disgiuntamente dall'Università Politecnica delle Marche, dall'Università degli studi di Camerino, dall'Università degli studi di Macerata e dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

3. Entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente della struttura di cui al comma 1, il medesimo dirigente provvede alla costituzione del Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salve successive integrazioni.

4. Il Comitato resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.

5. Nel caso di cessazione per qualunque causa di uno o più componenti del Comitato si procede alla loro sostituzione secondo le modalità di cui al comma 3, nel rispetto delle rappresentanze indicate al comma 2.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

7. Il Comitato si riunisce in modalità telematica o presso la sede messa a disposizione dal dirigente della struttura di cui al comma 1, il quale fornisce altresì gli strumenti per assicurare il funzionamento del Comitato. Alle riunioni possono essere invitati i rappresentanti di enti o associazioni operanti nelle materie connesse ai temi e agli oggetti da trattare.

Art. 2 *(Funzioni)*

1. Il Comitato, quale sede di confronto tra la Regione, gli enti locali, gli istituti finanziari e le Università aventi sede nella Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) monitora il processo di riorganizzazione della rete degli sportelli bancari presenti nei comuni della regione, collabora alla sua riorganizzazione secondo una logica partecipata, pur nel rispetto delle autonomie imprenditoriali, e promuove soluzioni che possano contemperare le esigenze bancarie delle famiglie, delle imprese e degli enti locali;
- b) elabora proposte per l'adeguamento e il potenziamento degli strumenti finanziari per il sostegno ai processi di sviluppo sostenibile e di transizione ecologica e digitale dell'economia regionale e per il riconoscimento del ruolo sociale delle filiali bancarie; nonché per la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese nei settori produttivi in particolare dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo anche al fine di assicurare i finanziamenti necessari alle aziende meritevoli;
- c) redige la relazione sui risultati prodotti dal monitoraggio economico-finanziario del sistema produttivo marchigiano e sui risultati degli interventi di sostegno al sistema delle imprese;
- d) collabora nei rapporti con le associazioni di categoria, anche al fine di affrontare il problema della chiusura degli sportelli bancari e del conseguente fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri;
- e) svolge le altre funzioni ad esso demandate dalla Giunta regionale o attribuite con legge regionale.

Art. 3 *(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una

relazione sugli interventi effettuati e sugli effetti prodotti da questa legge.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.